





Direzione Regionale della Lombardia



UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Prot. n. 2012/114662



SCHEMA
DI
PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

E

L'UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

VISTO

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, un rimedio – “*il reclamo e la mediazione*” (di seguito, per brevità, anche solo *mediazione*) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i Contribuenti, rappresentati dagli iscritti agli Albi degli Ordini degli Avvocati della Lombardia (di seguito indicati come “Avvocati”), e Agenzia delle entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli Avvocati l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Attività oggetto dello schema di protocollo di intesa

Con il presente schema di protocollo d'intesa approvato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate (di seguito, per brevità, Ufficio) e dall'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (di seguito, per brevità, Unione Lombarda), si definiscono i principi e le regole di base cui dovranno uniformarsi le intese periferiche tra le DD PP dell'Agenzia delle entrate e gli Ordini degli Avvocati della Lombardia volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione¹.

Art. 2

Impegni dell'Unione Lombarda

L'Unione Lombarda si impegna a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

L'Unione Lombarda, inoltre, si impegna a sensibilizzare i propri iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o fax presso i quali l'avvocato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. allegare, in copia, all'istanza di mediazione tutti i documenti richiamati nella stessa istanza o che si ritengano comunque utili o necessari al fine di supportare le tesi nella medesima sostenute, che non siano già in possesso dell'Agenzia delle Entrate;

¹ Resta salvo il protocollo di intesa firmato in data 8 novembre 2012 dall'Ordine degli avvocati di Milano con la DR Lombardia, intervenuta in tale sede in nome e per conto delle DD PP I e II di Milano.

- partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente.

Art. 3 **Impegni dell'Ufficio**

L' Ufficio si impegna a:

- esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
- nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, l'Ufficio si impegna a comunicare, utilizzando i recapiti indicati dall'avvocato, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente;
- accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del contribuente;
- utilizzare i recapiti indicati dall'avvocato per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
- concedere, su richiesta dell'Avvocato munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;
- invitare l'avvocato, informalmente o in sede di contraddittorio, ad esibire entro il termine, eventualmente prorogabile, di giorni 15, atti o documenti

non allegati all'istanza, ritenuti rilevanti ai fini della completezza e della proficua trattazione dell'istanza;

7. promuovere, anche su richiesta dell'avvocato, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente;
8. formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
9. rendere edotto l'avvocato circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
10. ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
11. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

Art. 4

Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria

L' Ufficio e l'Unione Lombarda si impegnano a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti agli Ordini della Lombardia e i Funzionari dell'Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine

della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

Art. 5
Divulgazione del Protocollo

L'Ufficio e l'Unione Lombarda si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.


Art. 6
Vigenza del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, 8 novembre 2012

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale
Dott. Eduardo Ursilli



Per L'Unione Lombarda dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati
Il Presidente
Avv. Paolo Giuggioli

